



Delibera della Giunta Regionale n. 787 del 30/12/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 5 Foreste, caccia e pesca

Oggetto dell'Atto:

DELIBERAZIONE N.420 DEL 4 AGOSTO 2011: PRECISAZIONI.

il Presidente Caldoro

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. l'articolo 19, comma 9, della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, dispone, tra l'altro, che ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario il possesso di un apposito tesserino predisposto dalla Regione Campania;
- b. Il medesimo articolo al comma 10, dispone che il tesserino debba contenere, tra l'altro, le norme inerenti il calendario venatorio regionale;
- c. l'articolo 24, comma 1, della legge sopra citata dispone, tra l'altro, che la Giunta predispone e rende pubblico il calendario venatorio regionale;

DATO ATTO che con deliberazione n 420 del 4.8.2011 recante "Art.24, comma 1, Legge Regionale 10.04.1996, n.8. Approvazione Calendario regionale per l'annata 2011-2012. Disposizioni per la divulgazione e la stampa del Calendario venatorio e dei tesserini venatori regionali, relativi allegati, ed adempimenti consequenziali.- con allegati", tra l'altro, è stato approvato il calendario venatorio per l'annata 2011-2012, ed è stato incaricato il dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca per la stampa e la divulgazione del calendario venatorio, e per la stampa di 22.000 tesserini venatori (ad integrazione di quelli rimanenti dalla passata stagione venatoria), e 50.000 allegati ai tesserini per l'esercizio venatorio 2011-2012 conformi al testo del calendario approvato;

ACCERTATO che

- a. Il citato provvedimento deliberativo, all'ultimo "RITENUTO", al punto "n", riporta:
l'annotazione dei capi abbattuti, è prevista subito dopo l'abbattimento ed il recupero sia per la selvaggina stanziale che per quella migratoria;
- b. al paragrafo "prescrizioni" del calendario approvato, tra l'altro, è stato specificato quanto segue:
Per ogni giornata di caccia, prima di iniziare l'attività venatoria, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli appositi spazi il giorno di caccia, la sigla dell'ATC prescelto e, subito dopo l'abbattimento, i capi delle specie di selvaggina stanziale o migratoria abbattuti; per quanto riguarda le specie migratorie deve indicare, con inchiostro indelebile e negli spazi all'uopo destinati, il numero dei capi giornalmente abbattuti; il cacciatore, nelle giornate successive può ricopiare tali informazioni accedendo al sito WEB www.campaniacaccia.it con le proprie credenziali e seguendo successivamente le istruzioni in esso riportate.;

RILEVATO che

- a. il calendario venatorio stampato e l'allegato al tesserino venatorio riportano correttamente la prescrizione sopra riportata, mentre, per mero errore materiale, sul tesserino venatorio, alla pagina intestata "COME SI USA IL TESSERINO", lettera "b) prelievi" è specificato, tra l'altro, come per le passate stagioni venatorie, soltanto:
- per quanto riguarda i capi di selvaggina migratoria va invece indicato alla colonna relativa alla specie, il numero complessivo dei capi abbattuti al termine dell'attività venatoria giornaliera, ...;

CONSIDERATO che tale discordanza costituisce elemento di controversa applicazione, sia per il cacciatore, sia per i servizi di vigilanza venatoria;

PRESO ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenze nn. 332/2006 e 227/2011 ha confermato che le modalità dell'annotazione del capo abbattuto sul tesserino sono di competenza regionale;

RITENUTO:

- a. di dover garantire una univoca applicazione delle norme stabilite ed evitare, in autotutela, il moltiplicarsi del contenzioso nei confronti della regione determinato dalle controverse disposizioni sopra citate;
- b. che l'eventuale distribuzione di nuovi tesserini rettificati, a stagione venatoria inoltrata, non possa garantire la necessaria tempestività nei confronti di tutti i possessori del documento incompleto, più di 40.000, e possa quindi determinare altri disagi per i cacciatori campani ed ulteriori controversie;
- c. che la sola annotazione a fine giornata, per le specie migratorie, sia necessaria e sufficiente a garantire il rispetto del limite dei capi da abbattere e lo svolgimento di efficaci controlli;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente trascritte ed approvate nel seguente dispositivo:

1. di stabilire che l'annotazione sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento di specie migratorie sia facoltativa per il cacciatore;
2. di confermare l'obbligatorietà dell'annotazione, alla fine dell'attività venatoria giornaliera, del numero di capi di ciascuna specie di fauna migratoria prelevati;
3. di provvedere affinché il presente provvedimento sia pubblicato, con la massima sollecitudine sul primo numero utile del B.U.R.C. e sui siti istituzionali della Regione Campania, nonché sul sito www.campaniacaccia.it.